



COMUNE DI MILAZZO

Provincia di Messina

Segretario Generale

Prot. N.

4699

del 21 settembre 2015

Ai Dirigenti

Ai titolari di P.O.

All'ufficio contratti

e p.c.

Al Sindaco

Agli Assessori

Trasmessa via pec

OGGETTO: Misure di contrasto alla corruzione. Direttive in materia di inserimento di clausole all'interno di provvedimenti di incarico, atti prodromici all'affidamento di appalti, contratti e disciplinari.

Come noto, con DPR 62/2013 è stato approvato il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, con successiva deliberazione della G.M. n. 118/2014, è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.P.R. , il codice integrativo di comportamento di questo ente.

L'ambito di applicazione soggettivo del codice generale, così come di quello integrativo, oltre a ricomprendere i dipendenti dell'ente, include anche le categorie elencate all'art. 2, comma 3, del codice generale e all'art. 1, comma 3, del codice integrativo, ovvero:

“a) collaboratori e consulenti del Comune, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, e a qualsiasi titolo, pertanto anche a titolo gratuito;

- b) ai titolari di organi o incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche;
- c) ai collaboratori, a qualsiasi titolo, degli operatori economici aggiudicatari di contratto d'appalto di lavori, servizi e forniture.

A tal fine, le predette norme pongono a carico di ciascun Dirigente e titolare di P.O. l'obbligo di inserire “negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice.”

Si segnala, altresì, che, nell'ambito delle misure di contrasto alla corruzione da attuare mediante l'inserimento di apposite clausole nei bandi di gara o nelle procedure propromiche agli affidamenti, figura l'obbligo - sancito al punto 3.1.9. del Piano Nazionale della Prevenzione della Corruzione – di prevedere, anche nell'ambito di procedure negoziate, la condizione soggettiva “di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”, pena l'esclusione dalle procedure di affidamento.

Si richiama, in proposito quanto statuito dall'art.53, comma 16 ter, D.Lgs. n.165/2001 come introdotto dalla Legge n.190, art.1 comma 42, a mente del quale i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.


Ciò premesso, si invitano le SS.VV. ad adeguare gli schemi di incarico, i disciplinari, i bandi, lettere di invito, i capitolati, i contratti ecc., inserendo le clausole che, in via esemplificativa, si riportano nell'allegato schema.

La presente direttiva dovrà essere pubblicata, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Atti generali” in voce “Atti amministrativi generali”.

Se ne raccomanda la puntuale applicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Maria Riva)



Allegato alla direttiva prot. n. del 21.09.2015

Clausole da inserire negli atti e nei disciplinari di incarico relativi ai soggetti di cui all'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 e all'art. 1, comma 3, del codice integrativo del comune di Milazzo

<<Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001” e dell'art. 1, comma 3, del Codice integrativo di comportamento del Comune di Milazzo approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 118/2014, il collaboratore/consulente/incaricato presso l'ufficiosi impegna, pena la risoluzione del rapporto, al rispetto degli obblighi di comportamento previsti dai predetti codici, in quanto compatibili; codici che – pur non essendo materialmente allegati al presente contratto – vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione.

In caso di violazione di taluno degli obblighi previsti dai predetti codici di comportamento, accertata, da parte dell'amministrazione, la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, verrà assegnato un termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dalla contestazione della violazione, per la presentazione di eventuali giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine o nel caso di giustificazioni ritenute non idonee, si procederà alla risoluzione del rapporto, fatto salvo il risarcimento del danno.>>

Clausole da inserire nei contratti di appalto, capitolati e nelle concessioni di servizi pubblici.

<< Ai sensi del combinato disposto dell'art.2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 1, comma 3, del Codice integrativo di comportamento del Comune di Milazzo approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 118/2014, l'appaltatore/concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto/decadenza dalla concessione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili; codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto/convnzione – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

In caso di violazione di taluno degli obblighi previsti dai predetti codici di comportamento, accertatane, da parte dell'amministrazione appaltante, la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, verrà assegnato un termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dalla contestazione della violazione, per la presentazione di eventuali giustificazioni. Decorso



infruttuosamente il termine o nel caso di giustificazioni ritenute non idonee, si procederà alla risoluzione del rapporto, fatto salvo il risarcimento del danno.>>

Condizione soggettiva che i partecipanti alle procedure di affidamento, anche mediante procedura negoziata, sono tenuti ad attestare con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pena l'esclusione:

<<di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”, pena l'esclusione dalle procedure di affidamento.>>

